

REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA



Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro  
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali  
Servizio 10 - "Ufficio per la solidarietà alle vittime della mafia e della criminalità"

**Il Dirigente Generale**

"Decreto di diniego benefici di cui all'art. 3 della L.r. n. 15/2008"

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il D.P.Reg. 28.02.79 n.70 che approva il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

**VISTA** la L.r. 13.9.1999, n. 20, concernente gli interventi contro la mafia e le misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

**VISTO** l'art. 3 della L.r. n. 15 del 20.11.2008 che ha previsto : *" In favore degli imprenditori che denunciano richieste estorsive o richieste provenienti dalla criminalità organizzata ...cui sia seguita una richiesta di rinvio a giudizio, la Regione provvede, per cinque periodi di imposta decorrenti dalla suddetta richiesta, al rimborso dei seguenti oneri fiscali...e contributivi connessi all'attività d'impresa: a) imposte sui redditi; b) contributi previdenziali; c) imposta comunale sugli immobili"*;

**CONSIDERATO** che il comma 3 del suddetto art. 3 ha previsto, per i contributi previdenziali e per l'imposta comunale sugli immobili, il rimborso di *" quanto dovuto e versato"*;

**VISTO** il D.A. n. 1853 del 09.09.2010 il quale, in attuazione dell'art. 3, comma 5, della L.r. n. 15/2008, ha stabilito, nei limiti dello stanziamento di bilancio, una soglia massima di rimborso dei predetti oneri;

**VISTA** la sentenza n. 619/2020, emanata nel ricorso R.G. 1917 del 2019, con la quale il T.A.R., Palermo ha ordinato all'Amministrazione regionale di emanare *"una determinazione esplicita e conclusiva"* sulle istanze inoltrate ai sensi della normativa sopra citata ed assunte al protocollo di questo Dipartimento rispettivamente ai nn. 27689, 27688 e 27687 dell' 8.08.2019, relative alle società "██████████", "██████████" e "██████████", tutte amministrate dal sig. ██████████;

**VISTA** la nota del Dipartimento, prot. n. 13465 dell' 11.05.2020, con la quale al fine di consentire all'Amministrazione di ottemperare alla citata sentenza, nei termini ivi previsti, con un provvedimento correttamente istruito, è stato chiesto al sig. ██████████ di produrre la documentazione necessaria ed essenziale al fine di provvedere alla concessione dei benefici in favore dell'imprenditore, di cui all'art. 3, commi 2 e 3 della L.r. n. 15/2008, assegnando il termine di giorni dieci per l'adempimento, ed in particolare:

- quale sia il rinvio a giudizio a cui fare riferimento per l'istruttoria, atteso che nelle istanze presentate dal sig. ██████████, si fa riferimento al rinvio a giudizio, mai trasmesso, del 18/12/2008, sul procedimento penale n. ██████████ e al rinvio a giudizio di cui al proc.penale n. ██████████, non in possesso dell'Ufficio, e di cui pertanto, non si conosce la data;
- la costituzione di parte civile del sig. ██████████ relativa al rinvio a giudizio individuato come presupposto della concessione di benefici richiesti;
- di far conoscere la natura del tributo di cui al bollettino di Riscossione Sicilia allegato alla nota presentata in data 5/10/2018, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 32549 del 9/10/2018, nonchè di produrre la rata del 30/09/2018, pari ad € 2.805,30, citata, ma non presente in allegato all'istanza.

**CONSIDERATO** che la richiesta documentazione costituisce presupposto per la verifica della sussistenza delle condizioni previste per l'erogazione dei benefici di cui alla L.r. n. 15/2008;

**RILEVATO** che il sig. ██████████ non ha fornito riscontro alla predetta richiesta, ne entro i termini assegnati, ne alla data odierna;

**RITENUTO**, pertanto, di dover rigettare le istanze del sig. ██████████ finalizzate ad ottenere la concessione dei benefici di cui all'art. 3, comma 2 e 3, della L.r. n. 15/2008;

## DECRETA

### ART. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, sono rigettate le istanze del Sig. ██████████, assunte al protocollo di questo Dipartimento rispettivamente ai nn. 27689, 27688 e 27687 dell' 8.08.2019, relative alle società "██████████", "██████████", "██████████" e "██████████", finalizzate ad ottenere i benefici di cui all'art. 3, comma 2 e 3, della L.r. n. 15/2008.

### ART. 2

Avverso il presente provvedimento è consentito il ricorso al T.A.R. entro 60 gg. dalla notifica e il ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 gg. dalla notifica.

### ART. 3

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali secondo la normativa vigente.

Palermo, - 5 GIU. 2020

Il Dirigente Generale *ad interim*  
Greco

